

DECRETO 15 marzo 2000.

Modifica del decreto 4 giugno 1999, concernente fornitura dei presidi ed ausili per i soggetti affetti da diabete mellito anche da parte delle aziende commerciali di articoli sanitari.

L'ASSESSORE PER LA SANITA'

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 16 marzo 1987, n. 115, recante: "Disposizioni per la prevenzione e cura del diabete mellito";

Visto decreto n. 29108 del 4 giugno 1999, con il quale vengono ampliati i canali di distribuzione dei presidi ed ausili per soggetti affetti da diabete mellito oltre che alle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle farmacie private e alle aziende commerciali di articoli sanitari;

Considerata la necessità di modificare l'art. 2 del predetto decreto, a seguito di quanto rappresentato dalla Federfarma e dalla Federsan, che non tutti i presidi ed ausili di cui sopra sono commercializzati in confezioni dotate di fustelle;

Ritenuto, pertanto, di concedere la possibilità alle aziende fornitrici di provvedere, entro il 30 aprile 2000, al completamento della fustellazione dei prodotti di cui sopra;

Decreta:

Art. 1

A modifica dell'art. 2 del decreto n. 29108 del 4 giugno 1999, viene confermato l'obbligo della presentazione delle fustelle di tutti i presidi ed ausili per soggetti affetti da diabete mellito ad eccezione delle lancette pungidito, per le quali le aziende fornitrici dovranno provvedere, entro il 30 aprile 2000, alla dotazione di fustelle.

Art. 2

Limitatamente ai mesi di giugno e luglio 1999, a seguito delle difficoltà organizzative iniziali segnalate dalla Federfarma e Federsan relative all'attuazione del decreto sopra citato, le autorizzazioni mancanti di fustelle saranno ammesse a rimborso.

Art. 3

Dovendo le confezioni essere fornite integre, ove la quantità prescritta dal medico nei limiti della prescrivibilità non corrisponda alla quantità contenuta nelle confezioni disponibili, sarà consentito consegnare all'utente un numero di confezioni contenenti un

quantitativo di pezzi in difetto rispetto a quello prescritto.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 15 marzo 2000.

LO MONTE

(2000.11.701)